

sentenza
9 gennaio 2007
n. 6

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 2[^]

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 5891/97

proposto da

FONTANA Attilio e CASTELLI Laura

rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Speroni di Varese e Graziano Dal Molin di Milano, elettivamente domiciliati presso il secondo in Milano, via Leopardi 22

c o n t r o

- COMUNE di VARESE, in persona del Sindaco p.t., avv. Raimondo Fassa, rappresentato e difeso dall'avv. Liberto Losa, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Mascheroni 19

- REGIONE LOMBARDIA, non costituita in giudizio

per l'annullamento

della deliberazione di consiglio comunale 28 dicembre 1995 n. 233, recante adozione di variante generale al piano regolatore, nella parte in cui classifica i terreni di proprietà dei ricorrenti (mappali 3727 e 6736) in sottozona AV4, con vincolo di inedificabilità, senza previsione di indennizzo.

Visto il ricorso, notificato il 13 novembre e depositato l'11 dicembre 2006;

Visto il controricorso del Comune di Varese;

Viste le memorie delle parti;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 14 dicembre 2006, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Speroni e l'avv. Losa;

Considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. Con deliberazione consiliare 28 dicembre 1995 n. 233 il Comune di Varese ha adottato un progetto di variante generale al piano regolatore.

I ricorrenti hanno impugnato la delibera nella parte in cui classifica i terreni incolti di loro proprietà, di circa 5.000 mq, censiti in catasto ai mappali n. 3727 e n. 6736, situati in via Limido ang. via Conca d'Oro, nella sottozona AV4, disciplinata dagli artt. 60 e 65 delle n.t.a., ove è esclusa la "nuova edificazione a completamento del tessuto urbano esistente" (art. 65, secondo comma) in quanto la zona è considerata satura.

Premesso che la zona, completamente urbanizzata, si caratterizza per la presenza diffusa di ville e villini, e confina con zone residenziali (zona B 5.2.) in cui è già avvenuta una intensa edificazione, essi assumono:

- che l'azzonamento dell'area di proprietà sarebbe frutto di travisamento in quanto detta area, incolta, non risponderebbe alle caratteristiche della zona AV, connotata da ville e parchi di interesse storico, artistico e ambientale (art. 60, comma 2) (primo motivo);

- che detto azzonamento, incidendo su un'area priva di costruzioni, impor-

Sezione 2[^]

n.
reg. sent.

n. 5891/97
reg. ric.

rebbe un vincolo di inedificabilità di durata illimitata, senza la (doverosa) previsione di un indennizzo (secondo motivo), concretando altresì la violazione dell'art. 25 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 il quale prevede il pagamento di una indennità in caso di vincolo di inedificabilità imposto dagli strumenti urbanistici su aree libere sistemate a giardini privati (terzo motivo).

Con atto in data 25 settembre 2006, depositato il 1.12.06 (prot. n. 24432), il ricorrente Fontana ha dichiarato di rinunciare al ricorso. La rinuncia è stata sottoscritta per accettazione dal vice sindaco del Comune di Varese.

Con memoria 30 novembre 2006 la ricorrente Castelli, premesso che i terreni di cui è causa erano già stati vincolati a standard (zona F1, per insediamenti di edifici e impianti pubblici) dal PRG del 1978, e che il relativo vincolo era scaduto il 4.4.1983 al decorso del termine quinquennale di efficacia, ha chiesto il risarcimento del danno per avere il Comune omesso, alla scadenza di detto vincolo, di riazzonare l'area, illegittimamente assoggettata a nuovo vincolo espropriativo solo con la variante qui impugnata.

Il Comune, costituito in giudizio, ha controdedotto, eccependo preliminarmente l'irricevibilità del gravame.

2. Va dato atto della rinuncia al ricorso effettuata dal primo ricorrente.

Nei confronti della seconda ricorrente il giudizio viene definito nei termini che seguono.

Il ricorso contro la delibera di adozione della variante è irricevibile per tardività. L'atto di adozione del piano regolatore è, infatti, immediatamente impugnabile nella parte in cui definisce il regime delle singole aree, e ciò per gli effetti lesivi che da subito è idoneo a produrre, anche ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia (Ad. plen. 9.3.1983 n. 1; TAR Milano 2^a, 19.12.06 n. 2996, 21.3.06 n. 634). Deve pertanto ritenersi fuori termine l'impugnazione, con ricorso notificato nel novembre 1997, di una delibera adottata nel dicembre 1995 e posta in pubblicazione dal 19.1.1996; delibera la cui piena conoscenza da parte della ricorrente è attestata dalla presentazione di osservazioni al piano adottato effettuata il 29.5.1996 per conto e nell'interesse della medesima.

L'irricevibilità del ricorso non pregiudica peraltro l'interessata, dal momento che le relative censure sono state riproposte avverso l'approvazione regionale del piano e gli atti presupposti, con ricorso n. 3608/00 discusso alla stessa udienza.

La domanda di risarcimento del danno è inammissibile in quanto, estranea al ricorso introduttivo, e per giunta basata su presupposti di fatto e di diritto non riconducibili alla dedotta illegittimità della variante, è stata introdotta con memoria neppure notificata al Comune.

3. Per le suesposte considerazioni vanno dichiarati irricevibile il ricorso e inammissibile la domanda risarcitoria. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, dato atto della rinuncia del ricorrente Fontana, dichiara irricevibile il ricorso e inammissibile la domanda di risarcimento del danno.

Condanna i ricorrenti a rifondere le spese di causa, che si liquidano a favore del Comune nella somma di €2.000,00 (Euro duemila), oltre IVA e CPA.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2006, con

l'intervento dei magistrati:

Mario	Arosio	presidente
Carmin	Spadavecchia	consigliere, estensore
Daniele	Dongiovanni	referendario
L'estensore		Il presidente